



# *Il Ministro della Transizione Ecologica*

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lazio nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 23 marzo 2018, acquisita con protocollo 7183/DVA del 26 marzo 2018, relativa al progetto di "Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM)", presentata dall'Ing. Ferdinando Milanetti;

**VISTA** la pubblicazione in data 6 aprile 2018 dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**PRESO ATTO** che non è pervenuta alcuna osservazione ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**RITENUTO** che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II, punto 13) alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente "impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m<sup>3</sup>, nonché impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati";

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza e le integrazioni fornite il 27 dicembre 2018 a seguito di specifica richiesta della Direzione

Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 20523/DVA del 13 settembre 2018;

**VISTA** inoltre, la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota del 19 febbraio 2019 alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) e da questa inviata, con nota prot. n. 6411 del 13 marzo 2019, alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DGABAP) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 22385 del 24 agosto 2018;

**PRESO ATTO** che:

- a) il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico del tipo ad accumulo, alimentato dall'invaso del Bacino di Agosta (serbatoio artificiale) della capacità utile di circa 800 (ottocento) mila metri cubi, con la quota di massimo invaso posta a 343,00 m s.l.m., con un salto medio di 12,50 m, una portata derivabile massima turbinabile di 28 mc/sec, e sarà in grado di fornire una potenza efficiente di circa 3 MW ed una producibilità media annua di 7,743 GWh;
- b) a tali interventi principali si aggiungono le relative opere di connessione alla rete elettrica, con la costruzione della nuova cabina di consegna e la posa delle linee di MT interrate di collegamento;
- c) questo nuovo impianto preleverà le acque attraverso un invaso da realizzare mediante una traversa di sbarramento sul Fiume Aniene, in Località "Ponte di Agosta", e le restituirà appena a valle della stessa traversa attraverso gli scarichi delle turbine, e avrà, inoltre, lo scopo di regolare anche e soprattutto le portate dell'alto bacino imbrifero del Fiume Aniene e modulare i deflussi che saranno in seguito turbinati dalla Centrale Idroelettrica di Agosta;

**VISTA** la nota n.14689 del 27 maggio 2019 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DGABAP) acquisita al protocollo n. 13426/DVA del 28 maggio 2019, di comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

**ACQUISITO** il parere negativo n. 3058 del 5 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**CONSIDERATO** che, con nota 20878/DVA del 7 agosto 2019, è stata esperita la fase interlocutoria di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, comunicando all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, concedendo i termini per presentare osservazioni;

**PRESO ATTO** che il proponente, con nota del 28 settembre 2019, acquisita al protocollo 24972/DVA del 2 ottobre 2019, ha chiesto l'annullamento del parere n. 3058 del 5 luglio 2019, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, in quanto contenente il riferimento ad un progetto diverso da quello in valutazione e, precisamente, al "Progetto di adeguamento della Diga di Ceppo Morelli sul Torrente Anza nel Comune di Ceppo Morelli (VB)";

**PRESO ATTO** che il proponente con nota del 28 settembre 2019, acquisita al protocollo 24973/DVA del 2 ottobre 2019, ha fornito le controdeduzioni ai sensi del richiamato art. 10 bis

della legge n. 241 del 1990;

**PRESO ATTO** che il proponente con nota del 23 ottobre 2019, cui ha fatto seguito la nota del 7 novembre 2019, ha trasmesso alla DGABAP del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la documentazione integrativa "ET.21.: Osservazioni e documentazione integrativa terza" a riscontro della nota n.14689/2019 della medesima DGABAP;

**ACQUISITI** i pareri n. 3319 e n. 3320 del 17 aprile 2020 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di non accogliere l'istanza di annullamento del parere presentata dal proponente e ha confermato il parere negativo n. 3058 del 5 luglio 2019;

**CONSIDERATO** che, con nota 47750/MATTM del 23 giugno 2020, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS chiarimenti in merito ai citati pareri nn. 3319 e 3320 del 17 aprile 2020, con particolare riferimento al fatto che i due pareri resi sono identici nei contenuti e negli esiti, riferiti esclusivamente alla richiesta di annullamento del parere presentata dal proponente e non contenenti considerazioni e valutazioni a riscontro delle controdeduzioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;

**ACQUISITO** il parere n. 1 del 23 settembre 2020, assunto al prot. 13370/DVA del 11 giugno 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dando riscontro punto per punto alle controdeduzioni trasmesse dal proponente, ha valutato che non sussistono le condizioni per poter giungere ad un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in questione, e pertanto ha confermato il parere negativo n. 3058 del 5 luglio 2019, fatta eccezione per il richiamo al "Progetto di adeguamento della Diga di Ceppo Morelli sul Torrente Anza nel Comune di Ceppo Morelli (VB)", di cui alle righe 5 e 6 della pagina 3 di 47 del medesimo documento, citato nel testo per mero errore materiale;

**ACQUISITO** il parere contrario del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. n. 20752 del 10 luglio 2020, assunto al prot. 55419/MATTM del 16 luglio 2020;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il parere della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che sono stati pertanto acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere negativo n. 3058 del 5 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 47 pagine;
- b) il parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3319 del 17 aprile 2020, costituito da n. 8 pagine;
- c) il parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3320 del 17 aprile 2020, costituito da n. 8 pagine;
- d) il parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1 del 23 settembre 2020, costituito da n. 18 pagine;

- e) il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. 20752 del 10 luglio 2020, assunta al prot. n. 55419/MATTM del 16 luglio 2020, costituito da n. 21 pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale negativo del progetto sopraindicato;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di "Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM)", presentato dall'Ing. Ferdinando Milanetti.

### Art. 2

#### (Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è notificato all'Ing. Ferdinando Milanetti, al Ministero della cultura, alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Agosta e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, la cui decorrenza è calcolata con le stesse modalità sopra indicate.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

Roberto Cingolani



IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini



